



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20-10-2003 (punto N. 64)

Delibera

N .1059

del 20-10-2003

Proponente

ENRICO ROSSI

DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA'

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Dirigente Responsabile: Laura Tramonti

Estensore: Daniela Del Pace

Oggetto:

L. 107/90 e successive integrazioni e modificazioni: adeguamento del prezzo unitario di scambio del sangue e degli emocomponenti per uso clinico a livello regionale/nazionale e dei compensi e rimborsi alle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue per la loro attività istituzionale.

Presidente della seduta: CLAUDIO MARTINI

Segretario della seduta: CARLA GUIDI

Presenti:

TITO BARBINI

PAOLO BENESPERI

AMBROGIO BRENNIA

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

TOMMASO FRANCI

MARCO MONTEMAGNI

ENRICO ROSSI

MARIA CONCETTA ZOPPI

Assenti:

CHIARA BONI

ANGELO PASSALEVA

ALLEGATI N°: 2

ALLEGATI:

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato A
B	Si	Cartaceo+Digitale	allegato B

STRUTTURE INTERESSATE:

Tipo	Denominazione
Dipartimento - A.Ex.Dip.	DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA'

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, “Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati”, ed i relativi decreti attuativi, ed in particolare:

- l’art. 1, comma 6, che prevede che “il Ministro della sanità, con proprio decreto, previa consultazione della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale di cui all’art. 12, sentito il Consiglio sanitario nazionale, stabilisce annualmente il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue tra servizi sanitari, uniforme per tutto il territorio nazionale”;
- l’art. 1 comma 8 che prevede la partecipazione delle Associazioni e Federazioni di Donatori volontari di sangue alle attività trasfusionali, regolata da apposite convenzioni stipulate, sulla base di uno schema tipo di valenza regionale, tra le Aziende sanitarie e le Associazioni e Federazioni di Donatori volontari di sangue;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1991, “Determinazione dello schema tipo di convenzione fra regioni ed Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue”, con il quale:

- è stato determinato lo schema tipo di convenzione fra Regioni /Province Autonome e le Associazioni e Federazioni di Donatori volontari di sangue;
- sono state definite le forme di corresponsione di un contributo da parte delle Regioni/Province Autonome alle stesse per lo svolgimento dei compiti e dell’attività istituzionale indicata dall’art. 2, punto 2, della L 107/90, nonché dagli artt. 1 e 2 dello schema tipo di convenzione di cui al decreto ministeriale 18 settembre 1991;

recepito con la deliberazione della Giunta Regionale n. 11342 del 27/12/91, “Legge 4.5.90 n. 107 – Determinazione degli schemi - tipo di convenzione per la donazione di sangue e plasma umano”;

Visti i successivi decreti ministeriali rispettivamente del 22 novembre 1993 e del 5 novembre 1996, con i quali il prezzo di cessione è stato aggiornato;

Visto il decreto ministeriale 1 marzo 2000, recante “Adozione del progetto relativo al piano nazionale sangue e plasma per il triennio 1999-2001”;

Visti:

- il decreto ministeriale 25 gennaio 2001, recante “Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue ed emocomponenti”;
- il decreto ministeriale 26 gennaio 2001, recante “Protocolli per l’accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti”;

Viste:

- la circolare del Ministero della Salute 30 ottobre 2000, n. 17, recante “Adeguamento dei livelli di sicurezza trasfusionale in presenza di metodiche atte alle indagini sui costituenti virali per HCV”;
- la circolare del Ministero della Salute 19 dicembre 2001, n. 14, recante “Indicazioni integrative alla circolare 30 ottobre 2000, n. 17”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 28/01/02, “ Introduzione tra gli esami di validazione biologica degli emocomponenti di pronto impiego del test di ricerca dell’RNA virus dell’epatite C (HCV-RNA) e dell’immunodeficienza acquisita (HIV-RNA) con metodologie che

utilizzano l'amplificazione genomica: determinazioni", con la quale sono state recepite le indicazioni delle sopra citate circolari del Ministero della Salute, estendendo le indicazioni al test HIV-RNA;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 656 del 25/06/02: "Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 28/01/02, Introduzione tra gli esami di validazione biologica degli emocomponenti di pronto impiego del test di ricerca dell'RNA virus dell'epatite C (HCV-RNA) e dell'immunodeficienza acquisita (HIV-RNA) con metodologie che utilizzano l'amplificazione genomica: determinazioni. Approvazione progetto regionale", con la quale sono state date indicazioni tecnico-organizzative concernenti il Servizio regionale NAT di validazione degli emocomponenti di pronto impiego;

Visti gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto l'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici", di cui alla Conferenza Stato Regioni, seduta del 24 luglio 2003, Repertorio Atti n. 1806 del 24 luglio 2003 ;

Rilevato che :

- il conseguimento ed il mantenimento dell'autosufficienza di sangue e plasmaderivati è subordinato ad un efficiente funzionamento in rete delle Strutture Trasfusionali, ad un buon grado di competenza professionale dei tecnici del settore, alla disponibilità di risorse umane, strutturali e tecnologiche adeguate, a livelli di attività ed integrazione delle Associazioni del Volontariato coerenti con i bisogni pianificati e strettamente coordinati con le Strutture Trasfusionali di riferimento, nonchè un efficiente coordinamento e governo dell'intero Sistema Trasfusionale;

Considerato inoltre che, per la peculiarità del Sistema Trasfusionale toscano costituisce momento di imprescindibile rilievo, a garanzia della tutela della salute del donatore e del ricevente, la condivisione tra gli attori dello stesso (Istituzioni, Tecnici del settore, Associazioni del Volontariato) di obiettivi quali – quantitativi, tali da:

- consentire un innalzamento e la omogenizzazione della qualità delle prestazioni nell'ottica dell'accreditamento dell'intero percorso trasfusionale;
- garantire la massima competenza professionale nel settore e, di conseguenza, assicurare migliori livelli qualitativi e di sicurezza per il donatore ed il paziente;
- garantire l'autosufficienza regionale di sangue e plasmaderivati e partecipare a quella nazionale;
- definire modelli organizzativi e gestionali comuni, indispensabili per l'efficiente funzionamento in rete del Sistema;

Rilevato che le Associazioni e le Federazioni dei Donatori volontari di sangue rivestono un ruolo fondamentale per il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi sopra indicati;

Ritenuto di dovere procedere, in base alla vigente normativa:

- alla rivalutazione del prezzo unitario di scambio del sangue e degli emocomponenti a livello nazionale per gli scambi interregionali. L'adeguamento del prezzo è operato, in via transitoria, sulla

base della rivalutazione dei costi, in precedenza definiti dal decreto ministeriale 5 novembre 1996, così come riportato nell'Allegato 1 all'Accordo sopra citato e riprodotto nell'Allegato A, "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti per uso clinico tra servizi sanitari pubblici", parte integrante della presente deliberazione;

- all'adozione a livello regionale, oltre che interregionale, del prezzo unitario di scambio del sangue e degli emocomponenti di pronto impiego di cui all'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici", di cui alla Conferenza Stato Regioni, seduta del 24 luglio 2003, Repertorio Atti n. 1806 del 24 luglio 2003, e riportato nell'Allegato A, "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti labili per uso clinico tra servizi sanitari pubblici", parte integrante della presente deliberazione;
- all'adeguamento dei compensi e rimborsi alle Associazioni e Federazioni dei Donatori volontari di sangue per lo svolgimento dei compiti istituzionali, così come riportato nell'Allegato B, "Compensi e rimborsi alle Associazioni e Federazioni di Donatori volontari di sangue per la donazione di sangue ed emocomponenti", parte integrante della presente deliberazione, sottoscritto dai livelli regionali delle Associazioni dei Donatori volontari di sangue rappresentative a livello regionale, agli atti del Centro regionale di coordinamento e compensazione per l'attività trasfusionale (CRCC);

Considerato che, per quanto concerne la valorizzazione del plasma conferito all'industria convenzionata per la lavorazione dello stesso per la produzione di plasmaderivati, stante la necessità di mantenere l'economicità dell'intero sistema, appare indispensabile promuovere tra le Regioni/Province Autonome che aderiscono all'Accordo interregionale per la lavorazione del plasma, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 991 del 26/09/2000, "Adesione della Regione Toscana all'Accordo interregionale per l'aggiudicazione dell'appalto per il servizio di ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle Strutture trasfusionali e produzione, stoccaggio e consegna di emoderivati" e successive integrazioni e modificazioni, adeguati momenti di confronto atti a definire strumenti di analisi e monitoraggio comuni al fine di rendere coerenti gli interventi operati dalle singole Amministrazioni con gli obiettivi e le finalità dell'Accordo medesimo;

Ritenuto, in coerenza con quanto ad oggi operato ed in attesa che vengano discussi e definiti nuovi standard di riferimento all'interno dell'Accordo interregionale per la lavorazione del plasma, di dover provvedere per l'anno in corso alla valorizzazione del plasma conferito all'industria convenzionata secondo le tariffe previste dal decreto ministeriale 5 novembre 1996;

Considerato inoltre che, per quanto concerne l'impegno ad adottare sistemi di contabilità analitica atti a quantificare i costi di produzione degli emocomponenti, la Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà ha già reso disponibile uno specifico software per la rilevazione dei costi del Servizio Trasfusionale;

Ritenuto altresì di dover provvedere con successivo atto alla revisione dello schema tipo di convenzione di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 11342 del 27/12/91, "Legge 4.5.90 n. 107 - Determinazione degli schemi - tipo di convenzione per la donazione di sangue e plasma umano";

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare la rivalutazione del prezzo unitario di scambio del sangue e degli emocomponenti a livello nazionale per gli scambi interregionali, secondo quanto definito nell'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici", di cui alla Conferenza Stato Regioni, seduta del 24 luglio 2003, Repertorio Atti n. 1806 del 24 luglio 2003, e riportato nell'Allegato A, "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti labili per uso clinico tra servizi sanitari pubblici", parte integrante della presente deliberazione;
2. di adottare a livello regionale, oltre che interregionale, il prezzo unitario di scambio del sangue e degli emocomponenti di cui all'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici", di cui alla Conferenza Stato Regioni, seduta del 24 luglio 2003, Repertorio Atti n. 1806 del 24 luglio 2003, e riportato nell'Allegato A, "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti labili per uso clinico tra servizi sanitari pubblici", parte integrante della presente deliberazione;
3. di impegnare i Direttori Generali delle Aziende sanitarie toscane a garantire l'applicazione del prezzo unitario di scambio del sangue e degli emocomponenti a livello nazionale per gli scambi interregionali con decorrenza 24 luglio 2003;
4. di impegnare i Direttori Generali delle Aziende sanitarie toscane a garantire l'applicazione del prezzo unitario di scambio del sangue e degli emocomponenti a livello nazionale per gli scambi a livello regionale tra le Aziende sanitarie toscane con decorrenza 1 gennaio 2004, tenuto conto delle disposizioni relative agli scambi economici che saranno definiti dalla Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà entro il 31 dicembre 2003;
5. di approvare l'Allegato B, "Compensi e rimborsi alle Associazioni e Federazioni di Donatori volontari di sangue per la donazione di sangue ed emocomponenti", parte integrante della presente deliberazione, sottoscritto dai livelli regionali delle Associazioni dei Donatori volontari di sangue rappresentative a livello regionale, agli atti del Centro regionale di coordinamento e compensazione per l'attività trasfusionale (CRCC);
6. di impegnare i Direttori Generali delle Aziende sanitarie toscane a garantire la liquidazione alle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue dei compensi e rimborsi per la donazione di sangue ed emocomponenti così come indicato dall'Allegato B, "Compensi e rimborsi alle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue per la donazione di sangue ed emocomponenti", parte integrante della presente deliberazione, e della corresponsione delle stesse alle Associazioni del Volontariato con decorrenza 1 gennaio 2003;
7. di impegnare i Direttori Generali delle Aziende sanitarie toscane a garantire la liquidazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, alle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue delle somme a conguaglio relativamente ai compensi e rimborsi per la donazione di sangue ed emocomponenti maturati nel periodo 1 gennaio – 30 settembre 2003;

8. di dare mandato alla Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà affinché sia messo in atto ogni utile momento di confronto con le Regioni/Province Autonome che aderiscono all'Accordo interregionale per la lavorazione del plasma al fine di definire strategie comuni per la valorizzazione del plasma da conferire all'industria convenzionata per la lavorazione del plasma e dei plasmaderivati prodotti tali da garantire l'economicità e la sostenibilità del sistema;
9. di dare mandato alla Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà affinché sia messo in atto ogni utile intervento al fine di valutare la rispondenza e l'adattabilità alle nuove esigenze manifestatesi del software di rilevazione costi del Servizio Trasfusionale ed a provvedere all'eventuale adeguamento, oppure, in alternativa, identificare nuovi strumenti di rilevazione ed analisi;
10. di assoggettare il presente provvedimento a pubblicazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 LR 18/96 .
In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero, compreso l'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

DDP/sl

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile
LAURA TRAMONTI

Il Direttore Generale
ALDO ANCONA